



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 19 giugno 2015 n.90

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 80 della Legge 5 dicembre 2011 n.188;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 29 maggio 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DURATA MASSIMA DI INCARICHI DIRIGENZIALI NEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO E NORME TRANSITORIE SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE TELECOMUNICAZIONI

Art.1

(Finalità)

1. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 8 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, il presente decreto delegato disciplina l'obbligo di rotazione e la durata massima degli incarichi dirigenziali relativi ad Unità Organizzative (UO) della Pubblica Amministrazione e ad Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato per i quali tale obbligo sia previsto, anche allo scopo di uniformare le disposizioni dettate dalle norme generali e speciali in materia.

Art. 2

(Obbligo di rotazione e durata massima degli incarichi)

1. L'obbligo di rotazione di cui all'articolo 76, comma 6 della Legge 5 dicembre 2011 n.188 è applicato, oltre che alle posizioni dirigenziali per le quali sia già previsto dalle speciali norme di riferimento e/o dall'Allegato A alla predetta Legge n. 188/2011, anche alle seguenti posizioni:

- a) Direttori delle Aziende Autonome di Stato di cui agli articoli 57 e 58 dell'Allegato A alla Legge n. 188/2011;
- b) membri della Direzione Generale della Funzione Pubblica;
- c) membri del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

2. Il periodo massimo decorso il quale vi è l'obbligo di rotazione del dirigente è di nove anni consecutivi per tutte le posizioni dirigenziali in cui tale obbligo sia previsto dal precedente comma 1, da norme speciali e/o dall'Allegato A alla Legge n.188/2011, anche a modifica delle disposizioni che prevedano, in relazione a determinate UO e posizioni, una minore durata massima dell'incarico.

Art.3

(Norme transitorie sulla gestione amministrativa del settore telecomunicazioni)

1. In via transitoria e sino all'adozione della nuova normativa del settore delle telecomunicazioni, le funzioni di cui alle lettere f), g), h) e, limitatamente alle telecomunicazioni, alle lettere i), j) e k) dell'articolo 20, comma 2 dell'Allegato A alla Legge n.188/2011, sono attribuite all'UO Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica. Il personale relativo al settore telecomunicazioni di cui al Titolo XI della Legge 17 settembre 1993 n. 106 è assegnato alla UO Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, a mente dell'articolo 78, comma 1, secondo periodo della Legge n.188/2011.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 giugno 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini